



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i. "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999 e s.m.i.;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008";

di M

VISTO il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 “*Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;

VISTA la Convenzione del 5 luglio 2019, e in particolare l’art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la direttiva 2014/33/UE sopra citata;

VISTO il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di valutazione della conformità ai sensi della Direttiva 2014/33/UE, a favore della società **Ecos S.r.l.**, con sede legale in Via Giovanni Porzio, 4 Centro Direzionale Isola A/2 interno 17 – 80143 Napoli (NA), emanato da questa Direzione Generale con **scadenza il 24 ottobre 2024**;

ACQUISITA la Delibera del 29 aprile 2021 (DC2021MGE052), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT 0140926 del 5 maggio 2021, con la quale è stata accolta la richiesta di autosospensione dell’accreditamento, presentata dalla società **Ecos S.r.l.**, con sede legale in Via Giovanni Porzio, 4 Centro Direzionale Isola A/2 interno 17 – 80143 Napoli (NA), per lo svolgimento delle attività, ai sensi Direttiva 2014/33/UE –Ascensori–;

CONSIDERATO che occorre portare ad esecuzione la Delibera di Accredia, sospendendo il decreto di autorizzazione sopracitato;

SENTITO il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all’articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

DECRETA

Art. 1

1. L’autorizzazione ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/33/UE relativa gli ascensori e del D.P.R. n. 162/99 e s.m.i. “*Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori*”, a favore della società **Ecos S.r.l.**, con sede legale in **Via Giovanni Porzio, 4 Centro Direzionale Isola A/2 interno 17 – 80143 Napoli (NA) – Codice Fiscale 08183641219**, è sospesa a far data del presente Decreto.

21/12

Art. 2

1. All'adozione del presente Decreto segue denotifica dell'autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

Art. 3

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it, sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Ascensori").
1. L'efficacia del provvedimento ha decorrenza dalla data di notifica dello stesso al soggetto destinatario.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Avv. Loredana Gulino*)

al/le

R.T.